

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **73** DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	ALIENAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI BORGO CHIESE ALLA SOCIETÀ ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA S.P.A., IN SIGLA "SET DISTRIBUZIONE S.P.A.", DELLA P.ED. 1106 IN P.T. 1170 C.C. CONDINO (CABINA ELETTRICA).
----------	---

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di novembre, alle ore 19.00
nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PUCCI CLAUDIO

BODIO FABIO

POLETTI MICHELE

ZULBERTI ALESSANDRA

FACCINI CRISTINA

Assenti i signori: //

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	ALIENAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI BORGO CHIESE ALLA SOCIETÀ ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA S.P.A., IN SIGLA "SET DISTRIBUZIONE S.P.A.", DELLA P.ED. 1106 IN P.T. 1170 C.C. CONDINO (CABINA ELETTRICA).
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Noto che il Comune di Borgo Chiese è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 con L.R. 24.07.2015, n. 9 mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino; ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata L.R. 9/2015, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Brione, Cimego e Condino.

Tenuto presente che la Società Elettrica Trentina per la Distribuzione di Energia Elettrica S.p.A., in sigla "SET Distribuzione S.P.A.", la quale gestisce le linee di distribuzione dell'energia elettrica sul territorio provinciale, aveva a più riprese fatto presente al Comune di Condino che, causa la progressiva urbanizzazione dell'area nord dell'abitato, la cabina elettrica di trasformazione collocata nei pressi della scuola materna, dalla quale si diramava la rete destinata ad alimentare varie utenze, comprese quelle dell'area accennata, si sarebbe nel tempo rivelata insufficiente rispetto ai fabbisogni di approvvigionamento sempre più crescenti, con tutti gli inconvenienti che ciò avrebbe comportato per i cittadini in termini di regolarità ed efficienza del servizio; il suggerimento era quello di costruire un manufatto in località Fucine da destinare, una volta allestito, a nuova cabina per l'alimentazione degli edifici circostanti, in parte anche di proprietà comunale.

Evidenziato che la programmata realizzazione dell'impianto natatorio di valle da parte del Comune di Condino impose che all'accennata problematica fosse data una rapida soluzione, in quanto la rete di distribuzione esistente non avrebbe assolutamente garantito il necessario approvvigionamento di energia elettrica, indispensabile per il funzionamento di tale impianto; l'urgenza di provvedere in tempo utile portò ad un accordo di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la citata SET Distribuzione S.P.A. che prevedeva la messa in opera da parte della prima di un nuovo manufatto, che la SET avrebbe poi acquistato; fu così che, in occasione della costruzione dell'impianto natatorio, i cui lavori ebbero termine nell'aprile del 2015, ai margini dell'area occupata dal nuovo complesso fu realizzata la nuova cabina elettrica, rispondente alle indicazioni fornite dalla stessa SET..

Atteso che si rende ora necessario provvedere all'alienazione alla citata SET, mediante contratto di compravendita, del bene immobile deputato a cabina elettrica e identificato dalla p.ed. 1106 in P.T. 1170 C.C. Condino di superficie pari a mq. 43 e ciò nell'interesse dell'Amministrazione comunale che, tra l'altro, realizzerà l'entrata rappresentata dall'incasso del corrispettivo di vendita.

Riscontrato che, da una verifica tavolare, a carico della predetta p.f. 1106 non risultano essere iscritti vincoli o gravami pregiudizievoli alla sua alienazione.

Tenuto presente che l'art. 35 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m. in tema di alienazione di beni immobili prevede al comma 1 che essa abbia luogo mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato, ai fini della valutazione della congruità del prezzo, ai sensi dell'art. 33, che rinvia alle disposizioni del successivo art. 36; lo stesso art. 35, tuttavia, consente al comma 2 di procedere all'alienazione a trattativa privata, fermo restando il valore di stima, nelle ipotesi ivi indicate, tra le quali quella del valore di stima non superiore ad Euro 126.400,00 (lettera b) e quella di alienazione di beni che vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse (lettera d); nel caso di specie, non solo il valore di stima, come dato desumere dal successivo capoverso, è inferiore rispetto all'importo indicato alla citata lettera b), ma soprattutto è di rilievo il fatto che SET Distribuzione S.P.A., parte acquirente, è la società che gestisce il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica ed è partecipata dalla Provincia Autonoma di Trento, da alcuni Comuni trentini, da Dolomiti Energia Holding S.p.A., la quale annovera tra i suoi soci il Comune di Trento, il Comune di Rovereto, una serie di altri Comuni, i Consorzi BIM e altri soci pubblici; per quanto poi riguarda le forme di pubblicità previste dal comma 3 dello stesso art. 35, dove si rinvia a quelle stabilite dall'art. 17 del regolamento di attuazione della L.P. 23/1990 adottato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg., va considerato che il citato art. 17 le prevede solamente "qualora l'importo del contratto sia superiore a lire 50 milioni" (Euro 25.822,84).

Vista la perizia di stima redatta in data 15.11.2017 dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Borgo Chiese ai sensi dell'art. 33 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., nella quale alla p.ed. 1106 in P.T. 1170 C.C. Condino è assegnato il valore di Euro 15.000,00.

Richiamata la deliberazione n. 3 del 27.02.2017, con la quale il Consiglio comunale approvò il bilancio finanziario 2017-2019, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, la nota integrativa al bilancio e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; fu al contempo dato atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, il bilancio così approvato rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.

Verificato in particolare che la vendita della più volte citata cabina elettrica risulta espressamente prevista e contabilizzata in entrata alla codifica 40400.01.01026 del bilancio finanziario 2017-2019 in conto esercizio 2017; di conseguenza, la competenza ad assumere la presente deliberazione è da ricondursi in capo alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dato che, ai sensi del comma 3, lettera I), dell'art. 26 del medesimo T.U., il Consiglio comunale è competente esclusivamente allorché trattasi di alienazioni immobiliari non previste espressamente nel bilancio di previsione.

Richiamato l'atto programmatico di indirizzo 2017 (bilancio di previsione finanziario 2017-2019).

Dato atto che il presente atto deliberativo non comporta alcun impegno a carico del bilancio comunale, in quanto tutti gli oneri fiscali e le spese per e in causa del contratto di vendita (imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, bolli, spese di intavolazione, tasse e ogni altra, nessuna esclusa, ivi comprese eventuali imposte suppletive che l'Agenzia delle Entrate dovesse richiedere per la tassazione del contratto o di altri atti preordinati allo stesso) sono posti a carico dell'acquirente SET Distribuzione S.p.A. e ciò in base al disposto di cui all'art. 9, comma 1, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m..

Atteso che, stante l'urgenza di perfezionare in tempi rapidi il passaggio di proprietà del bene in capo a SET Distribuzione S.p.A., come più volte dalla stessa richiesto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., per dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Ritenuto di aver fornito ampia motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto alla base del presente atto deliberativo e attesa la necessità di autorizzare la vendita di che trattasi in modo da poter dare luogo alla stipula del relativo contratto.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 81 e 81-ter del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il parere favorevole sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio segreteria/vicesegretario comunale attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e il relativo regolamento di attuazione - D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg..

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013, n. 3, dalla L.R. 09.12.2014, n. 11, L.R. 24.04.2015, n. 5, dalla L.R. 15.12.2015, n. 27 e dalla L.R. 15.12.2015, n. 31.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013, n. 1, dalla L.R. 09.12.2014, n. 11 e dalla L.R. 03.08.2015, n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di alienare, mediante contratto di compravendita, alla Società Elettrica Trentina per la Distribuzione di Energia Elettrica S.p.A., in sigla "SET Distribuzione S.p.A.", con sede in Rovereto (TN), via Manzoni n.

24, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01932800228, la p.ed. 1106 in P.T. 1170 C.C. Condino di mq. 43, al prezzo di Euro 15.000,00.

3. Di invitare il Sindaco, competente ai sensi dell'art. 25, comma 7, lettera c), dello Statuto comunale, a stipulare il contratto di vendita, stabilendo che a tale stipulazione si faccia luogo in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante nella persona del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m..
4. Di accertare e introitare il ricavato della vendita, pari ad Euro 15.000,00, alla codifica 40400.01.01026 dell'entrata del bilancio finanziario 2017-2019 in conto esercizio 2017.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale, stante il disposto di cui all'art. 9, comma 1, della citata L.P. 23/1990, per effetto del quale tutti gli oneri fiscali e le spese per e in causa del contratto di vendita sono a carico dell'acquirente SET Distribuzione S.P.A..
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Pucci Claudio

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato il 16.11.2017 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.